



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E COMMERCIO

**L’uscita di uno Stato membro dall’Unione Europea:
il caso BREXIT**

**The exit of a member State from the European Union:
the BREXIT case**

Relatore:
Prof.ssa Laura Trucchia

Rapporto Finale di:
Chiara Palestini

Anno Accademico 2019/2020

«La Brexit è stata soprattutto un campo di battaglia tra due visioni opposte di come la democrazia si esercita: da una parte chi sostiene che non è davvero democratico decidere una questione così complessa e cruciale votando un sì e un no, dall'altra chi insiste che è proprio questa la quintessenza della democrazia»¹

¹ Il Sole 24 ore "Brexit: chi.come e quando. Tutta la storia del lungo divorzio" di Angela Manganaro

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I: LA COMPLICATA RELAZIONE TRA REGNO UNITO E UE	
1.1 L'ingresso del Regno Unito nella CEE	5
1.2 il referendum sulla permanenza del 1975	7
1.3 Il discorso di David Cameron	9
1.4 L'esito referendario: Leavers vs Remainers	13
CAPITOLO II: <i>Il processo verso la clausola di recesso unilaterale</i>	
2.1 Il Trattato di Lisbona	16
2.2 Meccanismo di recesso Art.50 TUE	18
2.2.1 Il ruolo degli Stati membri e della Corte di giustizia	22
2.3 European Union (Withdrawal) Bill	23
2.3.1 Disposizioni contenute nell'accordo di recesso	24
CAPITOLO III: <i>Il lungo addio: la timeline del distacco</i>	
3.1 Il nuovo accordo di recesso: 17 ottobre 2019	32
3.2 31 gennaio 2020: Il Regno Unito lascia la Ue	35
3.3 Possibili scenari	37
CONCLUSIONE	40
BIBLIOGRAFIA	41
SITOGRAFIA	42

INTRODUZIONE

Il 23 giugno 2016, l'allora primo ministro inglese David Cameron, membro del partito conservatore dei Tories, annuncia le dimissioni dopo il risultato del voto del referendum da lui voluto sulla permanenza della Gran Bretagna nei paesi dell'Ue.

Vince la maggioranza per il "Leave", che segna quindi, l'inizio del processo di uscita del Regno Unito dalla Ue, conosciuto come "Brexit", unione di due parole "Britain" (Gran Bretagna) ed "exit" (uscita).

A tre anni e mezzo dal referendum, il Regno Unito esce ufficialmente dall'Unione Europea, il 31 gennaio 2020, diventando il primo paese ad intraprendere quest'iniziativa dalla sua fondazione nel 1957.

Quella data segna un addio non definitivo, che aprirà una fase di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, durante la quale le parti coinvolte dovranno accordarsi sulle loro relazioni future.

È da tale contesto che nasce il presente studio, il quale verte sulla spiegazione e l'analisi delle varie tappe di un processo tortuoso con l'intento di fornire, sotto il profilo giuridico, gli strumenti utilizzati nella procedura di recesso e nelle trattative di negoziazione.

Le fonti utilizzate per questo elaborato si possono riassumere principalmente, in articoli di giornale, siti di campagne referendarie, e riviste di diritto pubblico italiano e comunitario.

Nel primo capitolo, lo studio focalizza l'attenzione sui rapporti che intercorrono tra le parti, partendo difatti dall'entrata del Regno Unito nell'Unione Europea, dal dopoguerra fino al giorno d'oggi, concentrandosi sulla condizione di scetticismo, analizzando le cause che portarono ad un iniziale disinteresse inglese verso l'Unione Europea, partendo dalle due richieste di entrata non accolte, fino al 1973 con l'ingresso ufficiale.

Inoltre verrà messo in rilievo il referendum inglese sull'uscita dall'Unione Europea tenutosi nel 2016, con un focus sulle idee e le strategie delle due campagne referendarie ufficiali, ovvero "Vote Leave" degli euroscettici e "Britain Stronger in Europe" di chi voleva restare all'interno nell'Unione Europea.

Il secondo capitolo tratterà la procedura di recesso, citando varie fonti normative e spiegando il meccanismo volontario e unilaterale di recessione applicabile, quindi le soluzioni che il diritto ha

offerto agli stati che vogliono abbandonare l'unione. Sarà fornita difatti, un'analisi iniziale riguardante la genesi, la funzione e in particolar modo l'applicazione in riferimento al "caso britannico", mettendo in luce non solo la questione Brexit ma anche un punto di vista più generale, con riferimento ad ogni Stato membro che decida di recedere.

In aggiunta verrà esaminato l'accordo di recesso: lo "European Withdrawal Bill Agreement" approvato il 25 novembre 2018, successivamente modificato.

Sulla base di tale accordo si svilupperà l'ultimo capitolo relativo alle ultime tappe del distacco, analizzando le variazioni intervenute l'anno successivo, per poi giungere all'ultima approvazione del 29 gennaio 2020, e alla svolta decisiva del 31 gennaio.

Infine verranno trattate alcune delle conseguenze immediate, il periodo di transizione e i possibili scenari futuri riguardanti le potenziali ripercussioni (come quelle commerciali) che da queste decisioni potranno derivare.

CAPITOLO I: LA COMPLICATA RELAZIONE TRA REGNO UNITO E UE

1.1 L'INGRESSO DEL REGNO UNITO NELLA CEE

La convivenza tra Gran Bretagna e Comunità europea, durata ben 47¹ anni, è sempre stata oggetto di complicazioni.

In primis perché il Regno Unito uscito dal secondo conflitto bellico, come uno stato vincitore, forte di una sua identità nazionale rifiutò l'invito proposto da Robert Schuman², di aderire alla CECA³ nel 1951, la quale costituiva il primo passo verso quella che si conosce come Unione Europea.

In secondo luogo perché l'adesione del Regno Unito alla Cee, la Comunità economica europea, fu dovuta soprattutto all'insuccesso dell'EFTA⁴, associazione europea di libero scambio nata nel 1960 su iniziativa del Governo di Londra.

Si trattava di un'organizzazione proposta come alternativa simile alla CEE⁵, il cui scopo principale era la promozione del libero scambio.

Istituita con il trattato firmato il 4 gennaio 1960, che entrò in vigore il 3 maggio dello stesso anno, nel quale: Austria, Danimarca, Regno Unito, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera erano i firmatari originali. Nel 1997, tuttavia, l'EFTA contava solo quattro membri: Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. L'Islanda aveva aderito nel 1970 e il Liechtenstein, che era entrato come membro associato nel 1960, ne divenne membro a pieno titolo nel 1991. Altri stati come la Danimarca, lo stesso Regno Unito e il Portogallo avevano deciso di dimettersi per entrare a far parte della Comunità europea (ex Comunità economica europea). La Finlandia, già membro associato, diventò membro a pieno titolo nel 1986 solo per dimettersi nel 1994 per entrare a far parte dell'Unione Europea, anche l'Austria e la Svezia si dimisero nello stesso anno per la medesima ragione.

¹ *La Gran Bretagna è entrata a far parte dell'Ue (ex CEE) nel 1973*

² *Ministro degli esteri francese, ritenuto uno dei padri fondatori dell'Unione europea*

³ *Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, istituzione da cui poi nacque la Cee nel 1992*

⁴ *European Free Trade Association*

⁵ *Comunità economica europea*

Si trattava di una zona i cui obiettivi principali possono essere sintetizzati:

- a) Promozione della concorrenza nelle rispettive economie, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione dei dazi doganali per i prodotti industriali;
- b) Realizzazione di un'ulteriore liberalizzazione su base reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle Parti;
- c) Liberalizzazione degli scambi di servizi, (compresi l'istituzione e la circolazione dei capitali) tra gli Stati EFTA. (di seguito denominato "il GATS")
- d) Miglioramento reciprocamente le opportunità di investimento e garantire una protezione costante agli investitori e agli investimenti;
- e) Standard elevati di protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità con gli standard internazionali
- f) Eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti, allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Londra sperava che questa potesse assorbire la Cee ma così non fu. Alla fine degli anni 50, il Regno Unito affrontava un sostanziale ristagno dell'economia, le cui rivolte di certo non aiutavano. A questo punto non restava che tentare la via europea.

Dal 1961 al 1963 il Regno Unito partecipò al tavolo delle trattative per poter entrare a far parte del mercato comune dei sei⁶.

Adesione che venne rifiutata per ben due volte, ci volle una lunga anticamera affinché venisse ammessa nel Mercato comune.

L'allora presidente della Quinta repubblica francese, Charles De Gaulle in un'eclatante conferenza stampa annunciò il veto all'ingresso britannico nel Mercato Europeo:

⁶ Francia, Germania occidentale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

Sosteneva che la Gran Bretagna voleva aderire alla Comunità Europea perché la riteneva un'ancora di salvataggio, causa la crisi del canale di Suez del 1956⁷ che da un lato vide contrapposti Francia, Inghilterra e Israele schierati contro l'Egitto, Canada in opposizione e Usa e Urss pronte ad imporre una pace. Le trattative continuarono fino a quando, nel luglio 1970, si aprirono le porte per l'adesione della Gran Bretagna alla Cee, modificando i termini di adesione alla Comunità.

Il 9 novembre 1970, De Gaulle morì. Il Regno Unito, tre anni dopo, il 1 gennaio, diventò membro effettivo della Cee, assieme a Danimarca e Irlanda.

Secondo un sondaggio del 1970, più del 50% dei britannici era contro l'adesione mentre il 24% sosteneva il contrario. All'ingresso nell'Unione si opponeva il partito laburista, secondo quanto trattato dai conservatori («No entry on Tory terms»)⁸.

Nonostante questo euroscetticismo nei negoziati per l'ammissione, dove la Gran Bretagna si ritrovò a pagare un'ingente somma di partecipazione finanziaria, stessa quota che portò ad incrementare e sfiducia degli inglesi nei confronti della comunità europea, giungendo al referendum del 1975, il periodo che caratterizzò il novembre del 1967 era decisamente diretto verso un livello di fiducia del Mercato Comune.

1.2 IL REFERENDUM SULLA PERMANENZA DEL 1975

La Gran Bretagna era entrata a far parte della Comunità economica europea - o mercato comune, come era ampiamente noto, nel 1973.

Dopo due tentativi falliti negli anni '60, il successo fu finalmente raggiunto dal governo conservatore di Ted Heath⁹, che era salito al potere nel 1970 promettendo "niente di meno" che "cambiare il corso

⁷ *Occupazione militare da parte di Francia, Regno Unito poiché il canale aveva uno statuto internazionale, quindi aperto a tutte le navi mercantili, del quale andavano a beneficio soprattutto della Gran Bretagna. Nel 1956 il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser nazionalizza la Compagnia del Canale di Suez, di proprietà franco-britannica.*

⁸ *Tory, deriva da Toryism teoria basata sul tradizionalismo e conservatorismo, etica riassunta in tre parole "Dio, Regina, Nazione"*

⁹ *Edward Heath, primo ministro del Regno Unito dal giugno 1970 al marzo 1974, leader del Partito Conservatore*

della storia di questa nazione". L'adesione alla CEE è stata centrale per questa ambizione; tuttavia il suo successo è stato quasi strozzato alla nascita.

Quando il governo Heath cadde nel 1974, fu sostituito da un'amministrazione laburista che era amaramente divisa sull'Europa. Per tenere unito il suo partito, il nuovo primo ministro, Harold Wilson, fece una doppia promessa: avrebbe rinegoziato i termini di adesione, e successivamente li avrebbe presentati al popolo in un referendum.

Nel primo giudizio popolare britannico, gli inglesi si trovarono di fronte alla questione: «Do you think that the United Kingdom should stay in the European Community (the Common Market)? »¹⁰, «Pensate che il Regno Unito debba stare nella Comunità europea?». Rispose «Sì» il 67% dei votanti.¹¹ Nel 1975 fu il partito conservatore a sostenere con più entusiasmo l'adesione. Il suo nuovo leader, Margaret Thatcher, chiese "un enorme sì" all'Europa.

La campagna per il ritiro è stata dominata dalla sinistra laburista, sotto la guida carismatica del segretario di stato per l'industria, Tony Benn.

Giornali come The Sun, The Daily Mail e The Daily Express, che in seguito sarebbero diventati ferocemente euroscettici, si sono tutti battuti per mantenere la Gran Bretagna in Europa. Ogni giornale nazionale ha sostenuto un voto per rimanere, tranne solo per The Spectator e The Morning Star.

Anche la geografia dell'euroscetticismo era molto diversa. Nel 1975 era l'Inghilterra, soprattutto il sud dell'Inghilterra, a essere più fermamente europea. Scozia, Galles e Irlanda del Nord erano molto più scettici; in effetti, l'incubo per gli unionisti era che l'Inghilterra votasse per rimanere, mentre il resto del Regno Unito per andarsene.

Gli elettori sono stati incoraggiati a pensare alla Comunità come "il supermercato comune": "scaffali ben forniti"; "Molta scelta".

Margaret Thatcher ha avvertito il pericolo a cui sarebbe andata incontro se la Gran Bretagna si fosse ritirata dalla CEE, così una volta aver assunto l'incarico di primo ministro nel 1986, firmò l'Atto

¹⁰ *Britain's 1975 Europe referendum: what was it like last time? The guardian, reperibile online*

¹¹ *"Il «no» di De Gaulle all'ingresso della Gran Bretagna nella Cee" di V. Palumbo, Corriere.it 27/11/2017*

Unico Europeo, che estese il potere del Parlamento Europeo e il voto a maggioranza qualificata all'interno del Consiglio dei Ministri.

La Thatcher aveva come primo obiettivo un mercato europeo in cui realizzare gli interessi del popolo che l'aveva eletta e, una volta ottenute le riduzioni dei contributi inglesi a Fointanebleu¹², continuò sempre sulla stessa strada verso la Politica Agricola Comune ritenuta colpevole di assorbire ingenti risorse dai fondi della CEE.

Nel 1988 a Bruges dichiarò al Collegio d'Europa che «tentare di sopprimere l'indipendenza nazionale e di concentrare il potere al centro di un conglomerato europeo sarebbe estremamente dannoso e metterebbe in pericolo gli scopi che ci siamo prefissi».¹³

Il caso più eclatante che fece credere agli inglesi che la Lady di ferro aveva ampiamente ragione, fu l'ingresso del Regno Unito nello SME (Sistema Monetario Europeo)¹⁴. Si trattava di un sistema volontario, che aveva lo scopo di creare un'unità monetaria europea, con l'utilizzo di una valuta virtuale usata come unità di conto. Sistema nel quale una volta entrato il Regno Unito, fu costretto ad uscirne nel 1992 a causa di una grave svalutazione della sterlina. La Thatcher fin dal principio voleva evitare di entrarvi perché “un'ulteriore integrazione europea avrebbe solo nuociuto alla Gran Bretagna”.

1.3 IL DISCORSO DI DAVID CAMERON

L'euroscetticismo non cambiò neanche quando per la prima volta dal 1974 la Gran Bretagna elesse un “*hung parliament*”, tradotto dall'inglese “parlamento appeso”, nel quale nessun partito godeva della maggioranza assoluta dei seggi.

¹² Essendo stato innalzato il gettito IVA dall'1% all'1,4%, fu stabilito un meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio applicato al Regno Unito. La decisione prevedeva per il 1984 una riduzione forfettaria del contributo IVA del Regno Unito pari a un miliardo di ECU e, a partire dal 1986, un rimborso automatico del 66%

¹² “LA BREXIT: L'applicazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona e le trattative per un withdrawal agreement” di Matteo Parisotto

¹² Europa.eu “Il percorso dell'euro”

Ci si trovò davanti ad uno scenario politico che vide contrapposti da un lato i conservatori, che vinsero 306 seggi a Westminster, contrapposti i Laburisti che persero 91 seggi.

In una situazione di stallo come questa, l'ipotesi da cui partì il presidente uscente, Gordon Brown, fu quella di un governo di coalizione tra conservatori e liberali.

Iniziò così una trattativa che portò alla guida dopo 13 anni di governo laburista, i conservatori con a capo David Cameron che diventa il più giovane Primo Ministro del Regno Unito, incaricato dalla Regina Elisabetta.

Cameron, iniziò così a lavorare con un nuovo governo le cui priorità si rividero nella rinegoziazione dei rapporti con l'Ue, cosicchè, il 23 gennaio 2013, negli uffici londinesi di Bloomberg¹⁵, confermò l'intenzione di organizzare un referendum sulla possibile uscita del Regno Unito dall'Unione Europea:

«Una volta che le nuove relazioni (tra Londra e Ue) saranno rinegoziate, consulteremo i britannici in un referendum proponendogli una scelta molto semplice, a favore o contro la permanenza nell'Ue, sulla base di un nuovo accordo» (...) «Il referendum sarà sulla questione dentro/fuori»¹⁶

La posizione di Cameron risultò comunque abbastanza ambigua. Il primo ministro promise nel caso di ottenimento della maggioranza parlamentare alle elezioni del 2015 di indire un referendum entro la fine del 2017.

Iniziò la sua carriera da convinto euroscettico ma una volta diventato Primo Ministro si rese conto che l'Unione Europea era necessaria per il Regno Unito.

Questo referendum consultivo senza natura giuridica vincolante creò non poca confusione nei confronti del popolo inglese che si ritrovò a votare senza neppure essere a conoscenza di ciò che significasse Unione Europea:

¹⁵ Multinazionale nel campo dei mass media che comprende tv, agenzia di stampa, radio, internet

¹⁶ Discorso di David Cameron a Bloomberg il 23/01/2013 <www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg>

«Ovviamente ci sono ancora alti livelli di ignoranza sull'UE [...]. «Tuttavia, non è così sorprendente, data la mancanza di informazioni accurate fornite al pubblico, nonché le menzogne, le esagerazioni e gli allarmismi che hanno avuto luogo durante questa campagna. Ora è più imperativo che mai che al pubblico possano essere fornite quante più informazioni fattuali possibili sull'UE prima di esprimere il proprio voto». Dichiarò il Professore Anand Menon.¹⁷

A questo punto la commissione elettorale del Regno Unito ebbe la responsabilità di garantire una competizione tra le due campagne ufficiali, la prima a favore dell'uscita (Vote Leave), che vide tra i suoi più grandi sostenitori del Partito Conservatore Boris Johnson e Michael Gove ma anche alcuni parlamentari Laburisti come Gisela Stuart, Graham Stringer del Partito Laburista e il Partito Unionista Democratico, la seconda a favore di una permanenza ("Britain stronger in Europe") al cui comando vi erano da Lord Rose, l'ex presidente del Cda del colosso Marks and Spencer, ed e il primo ministro David Cameron.

Ambedue le campagne vennero finanziate con importi pubblici pari a 600.00 sterline, con un limite massimo di spesa pari a 7 milioni di sterline.

Gli argomenti a favore e contro la Brexit, secondo la campagna nazionale nel Regno Unito possono essere riassunti:

Fronte BREXIT	Fronte PRO-UE
<i>Budget</i>	

¹⁷ Direttore di the UK in a Changing Europe Initiative, docente di politica europea e affari esteri at King's College London

<p>La Gran Bretagna smetterà di inviare 350 milioni di sterline all'UE ogni settimana. Il denaro può essere speso in altro modo (ricerca scientifica, nuove industrie).</p>	<p>La moneta unica ha permesso alle aziende europee di fare investimenti nel Regno Unito, offrendo numerose opportunità, rendendo lo spazio della zona euro attraente per i paesi terzi</p>
---	---

Commercio

<p>La Gran Bretagna negozierà una nuova relazione con l'UE senza essere vincolata dalla legge europea. Garantirà accordi commerciali con altri importanti partner (Cina, India, USA, Canada).</p>	<p>La Gran Bretagna ottiene condizioni commerciali migliori a causa delle dimensioni dell'UE, soprattutto in materia di esportazioni. Uscire dal Mercato Unico creerebbe confusione nei mercati finanziari, costituendo difatti un gran problema per la sterlina che indebolendosi, renderebbe la vita degli inglesi più onerosa.</p>
---	---

Immigrazione

<p>Autonomia su questo fronte, che permetterà al Regno Unito di applicare sistemi di immigrazione, basati sulle qualifiche dei lavoratori, e soprattutto la possibilità di controllare in modo migliore le frontiere in uscita e in entrata</p>	<p>Garantisce la tutela e protezione dei diritti umani, ma soprattutto nei confronti delle minacce e degli attacchi. Inoltre sostiene al meglio le crisi dei rifugiati.</p>
---	---

Influenza

<p>La Gran Bretagna ha poca influenza all'interno dell'UE. Restando fuori, può riprendere seggi nelle istituzioni internazionali ed esercitare un'influenza più forte per il libero scambio e la cooperazione.</p>	<p>Ai vertici internazionali, la Gran Bretagna è rappresentata sia dal ministro degli esteri che dagli alti rappresentanti dell'UE, inoltre come già dimostrato in passato è stata in grado di dimostrare sovranità rifiutando per esempio l'adesione alla moneta unica, e le disposizioni di Schengen.</p>
--	---

Figura 1 Elaborazione propria basata su [A background guide to "Brexit" ... 2016].¹⁸

1.4 L'ESITO REFERENDARIO: LEAVERS vs REMAINERS

Il 23 giugno 2016 dopo una lunga campagna, il risultato del referendum annuncia che il 51,9% dei votanti del Regno Unito ha deciso di lasciare il Mercato Unico, il restante 48,1% di rimanere.

Con la vittoria dei Leave alle elezioni, si sono registrate presenze pari a 33.578.016 cittadini, cioè il 72,21% dei votanti.

Analizzando detto risultato dal punto di vista geografico, è emerso come il 53,4% dei possessori del diritto al voto abbia deciso di uscire, con eccezione solo Londra dove solo il 40,1% scelse la Brexit.

Referendum on the United Kingdom's membership of the European Union	
Vote only once by putting a cross <input checked="" type="checkbox"/> in the box next to your choice	
Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?	
Remain a member of the European Union	<input type="checkbox"/>
Leave the European Union	<input type="checkbox"/>

Più schiacciante delle altre solo la regione delle Midlands Occidentali, nella quale il 59,3% dei votanti scelse la Brexit. Situazione differente in Scozia e Irlanda del Nord dove rispettivamente il 62% e il 55,8% decisero per la permanenza. La ragione che spinse queste due regioni a

votare per una permanenza all'interno del Mercato Unico è da ricondurre anzitutto allo stanziamento

¹⁸ "Brexit: sì o no le cinque ragioni dei due fronti pro e contro l'Europa" di N. Degli Innocenti Il Sole 24 ore 18/06/2016

dei fondi per lo sviluppo regionale dove l'Ue è intervenuta favorendo un decentramento di poteri dal Regno Unito alle nazioni costitutive.

In aggiunta queste due regioni, fortemente interessate al fenomeno dell'emigrazione, non hanno avuto riscontro nella politica dei Leave dove questo aspetto costituiva uno dei principali punti.

In aggiunta proprio Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese ha dichiarato come "La Scozia vede il proprio futuro nell'Unione Europea. Il voto lo dimostra"¹⁹ e Sinn Fein presidente del partito repubblicano nordirlandese, ha paventato l'ipotesi di un referendum per l'unione con la Repubblica d'Irlanda, dato che "il governo britannico ha perso ogni mandato per rappresentare gli interessi economici e politici della gente in Irlanda del Nord"²⁰.

Molto interessante è l'esame del voto dal punto di vista anagrafico. Naturalmente essendo segreto, non si era a conoscenza di quelle che potevano essere le percentuali esatte ma, come si comprende dal grafico accanto: tra gli inglesi con un'età maggiore dei 65 anni solo il 36% scelse di restare, con un'età maggiore dei 65 anni solo il 36% scelse di restare, nell'età compresa tra i 25 e i 49, la percentuale sale al 54%, infine in quelli compresi tra i 18 e i 24 anni di età il 71%.

Tim Farron, leader dei Liberal democratici dichiarò che: *«i più grandi sconfitti di questo referendum sono, quindi, i giovani, che hanno votato con un ampio margine per restare, ma il loro voto è stato surclassato», [...] «Sono andati a votare per il loro futuro, che gli è stato portato via».*²¹

A cosa si deve questa frattura tra nuove e vecchie generazioni? La nuova definita "generazione Erasmus", ha un'apertura mentale che deriva dalla possibilità di spostarsi da un luogo all'altro all'interno del mercato comune attraverso programmi come **Erasmus+**.

Secondo recenti studi indipendenti pubblicati dalla Commissione europea «ha migliorato la loro vita personale e professionale, ed ha permesso di rendere le università più innovative», di viaggiare, di

¹⁹ *Federalismi.it "Brexit: un'analisi del voto" di Federico Savastano 29/06/2016*

²⁰ *"Brexit, i risultati: in Scozia e Nord Irlanda vince l'In E cresce la voglia di indipendenza" di M. Ricci Sargentini Il Corriere 24/06/2016*

²¹ *"Brexit, così i più anziani hanno deciso il futuro dei più giovani" di A. Cominetti La Stampa 24/06/2016*

poter espandere i propri orizzonti anche attraverso social network e il mondo delle telecomunicazioni. Questa decisione li ha privati di opportunità.

«gli anziani inglesi hanno posto una pietra tombale sul futuro dei propri giovani e sul futuro di un'Unione europea che non vedranno mai, causa età avanzata. Una visione del mondo ristretta e ancorata al passato, probabilmente, li ha convinti che l'Europa in qualche modo abbia rubato loro dei privilegi per concederli a immigrati di ogni nazionalità e parte del mondo» afferma Charlotte Matteini, nel giornale online Fanpage del 24 giugno 2016.

La “generazione Erasmus” nata all’interno dell’Unione Europea, è cresciuta in una dimensione caratterizzata dall’idea di essere partecipi di un unico gruppo, mentre quelle generazioni ormai non al passo con i tempi, invece, sono probabilmente intrappolate nel ricordo di un passato che non sa guardare avanti, in cui la Gran Bretagna rappresenta uno Stato colonizzatore ancora glorioso e potente.

CAPITOLO II: IL PROCESSO VERSO LA CLAUSOLA DI RECESSO UNILATERALE

2.1 IL TRATTATO DI LISBONA

Nato nel 2001 come progetto costituzionale (dichiarazione del Consiglio europeo sul futuro dell'Unione europea, o dichiarazione di Laeken), seguito poi, nel biennio successivo dalla Convenzione europea²² che lo ha redatto come il Trattato che istituisce la Comunità europea.

E' il prodotto di due referendum con esito negativo del maggio e giugno 2005.

Firmato dal Consiglio europeo nella città portoghese, il 13 dicembre 2007 e ratificato da tutti gli Stati membri, viene ribattezzato "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e il termine "Comunità" sostituito da "Unione" in tutto il testo.

Nessuna competenza esclusiva aggiuntiva viene trasferita all'Unione dal trattato di Lisbona. Tuttavia, cambia il modo in cui l'Unione esercita i suoi poteri esistenti e alcuni nuovi poteri (condivisi), migliorando la partecipazione e la protezione dei cittadini, creando un nuovo assetto istituzionale e modificando i processi decisionali per una maggiore efficienza e trasparenza. Grazie ad esso si raggiunge quindi un livello più elevato di controllo parlamentare e di responsabilità democratica.

A differenza del trattato costituzionale, il trattato di Lisbona contiene una dichiarazione (n. 17)²³ che ribadisce la giurisprudenza costante della Corte, ma non vi è alcuno articolo il quale sancisca formalmente la supremazia del diritto dell'Unione sulla legislazione nazionale.

²² Era un organo straordinario temporaneo

²³ . «La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso secondo la Corte tale principio è insito nella natura specifica della Comunità Europea». Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13 dicembre 2007

Il Trattato di Lisbona chiarisce per la prima volta i poteri dell'Unione. Distingue tre tipi di competenze: quella esclusiva, dove solo l'Unione può legiferare, e gli Stati membri si limitano ad attuare; la condivisa, in cui gli Stati membri possono legiferare e adottare misure giuridicamente vincolanti se l'Unione non l'ha fatto; e infine quella di sostegno, laddove l'UE adotta misure per sostenere o integrare le politiche degli Stati membri. Le competenze dell'Unione possono ora essere restituite agli Stati membri nel corso di una revisione del trattato.

Inoltre, conferisce all'UE piena personalità giuridica. Pertanto, quest'ultima ottiene la capacità di firmare trattati internazionali nei settori di sua competenza o di aderire a un'organizzazione internazionale.

Gli Stati membri possono firmare solo accordi internazionali compatibili con il diritto dell'UE.

Molto importante per quel che concerne suddetto elaborato è l'introduzione per la prima volta della possibilità allo Stato membro appartenente di recedere, secondo una procedura formale conformemente alle loro norme costituzionali, attraverso l'articolo 50 TUE.

Possibilità di uscita molto controversa prima di allora. Quest'articolo non stabilisce alcuna condizione sostanziale affinché esso possa esercitare il proprio diritto di recesso, ma include solo requisiti procedurali.

Prevede la negoziazione di un accordo tra l'UE e lo Stato che intende recedere, definendo in particolare le future relazioni tra ambo le parti. Se nessun accordo viene concluso entro due anni, l'adesione di tale Stato termina automaticamente, a meno che il Consiglio europeo e lo Stato membro interessato decidano congiuntamente di prorogare questo periodo.

Il diritto dell'UE cessa di applicarsi nello Stato di recesso, sebbene qualsiasi atto nazionale adottato in attuazione o recepimento del diritto dell'UE rimarrebbe valido fino a quando le autorità nazionali non decidano di modificarli o abrogarli.

Gli esperti concordano sul fatto che, al fine di sostituire il diritto dell'UE, in particolare in qualsiasi campo di competenza esclusiva dell'UE, lo Stato che si ritira dovrebbe adottare una nuova

legislazione sostanziale e che, in ogni caso, il completo isolamento dello Stato in uscita dagli effetti dell'UE sarebbe impossibile se deve esserci una relazione futura tra l'ex Stato membro e l'UE.

Per quel che riguarda il Regno Unito, il recesso dall'UE richiedeva la risoluzione dei trattati in conformità con il diritto dell'UE e il riavvolgimento dell'ampia integrazione giuridica e politica europea dello stato inglese che ha avuto luogo da quando è entrato a far parte della Comunità economica europea nel 1973. Ciò riguardava il diritto armonizzato per quanto riguarda il mercato interno, la partecipazione alle istituzioni dell'UE e altri aspetti di cooperazione.

Il primo modello di legislazione riguardante il recesso, il quale fu sostenuto dalla dottrina inglese, attribuiva agli stati piena libertà di recesso, il secondo invece, contrariamente a quanto detto, sanciva che una volta entrativi all'interno del Mercato Comune non vi era più la possibilità di uscirne. Il terzo dava la possibilità di un recesso concordato, attraverso il quale lo stato membro desideroso di non permanere, negoziava con gli altri stati facenti parte del gruppo.

Si tratta di un tema delicato e attualmente rilevante vista la necessità del Regno Unito di recedere, che ha sollevato una serie di questioni dal punto di vista giuridico, le cui risposte si sono trovate grazie a sentenze della Corte di Giustizia.

2.2 MECCANISMO DI RECESSO (art.50 TUE)

*1. «Ogni Stato membro pu decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione».*²⁴

L'articolo 50, paragrafo 1, del TUE²⁵ conferisce espressamente a ciascuno Stato membro il diritto di lasciare l'Unione "conformemente alle proprie norme costituzionali". Oltre a ciò, non sono richiesti requisiti sostanziali. Disposizione che fin dal suo esordio ha fatto emergere dubbie perplessità in dottrina, definita poco chiara, generica e per la sua presunta contrarietà allo spirito stesse dell'Unione.

²⁴ ART 50, TUE

²⁵ Trattato Unione Europea

Il fatto che il Regno Unito abbia aderito all'UE nel 1973 per atto del Parlamento (la legge sulle Comunità europee del 1972) suggerisce che una rispettiva decisione di ritiro potrebbe effettivamente toccare la sovranità del Parlamento.

2. «Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo»²⁶.

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, il processo formale di recesso è avviato da una notifica da parte dello Stato membro che desidera recedere al Consiglio europeo, che dichiara la propria intenzione di farlo. La tempistica di questa notifica è interamente nelle mani dello Stato membro interessato e potrebbero aver luogo discussioni informali tra questo e altri Stati membri e/o istituzioni dell'UE prima della notifica. Il Consiglio europeo (senza la partecipazione dello Stato membro) fornisce quindi le linee guida per i negoziati tra l'UE e lo Stato interessato, con l'obiettivo di concludere un accordo che stabilisca modalità concrete di recesso. Tali accordi dovrebbero coprire anche le future relazioni dello Stato membro che intende recedere con l'Unione. L'Unione e lo Stato membro che desiderano ritirarsi dispongono di un termine di due anni per concordare su tali questioni.

²⁶ *Ibidem* 22

L'UE negozia e conclude un accordo con lo Stato che si ritira, definendo le modalità del suo recesso e tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'UE. I negoziati per un accordo di recesso iniziarono formalmente non appena il Regno Unito notificò la sua decisione al Consiglio europeo.²⁷ Nei negoziati convergono tutti gli organi dell'unione Europea: la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio Europeo, il quale una volta ascoltate, adotta decisioni che autorizzano l'avvio delle negoziazioni.

3. «I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine»²⁸.

L'articolo 50, paragrafo 3, TUE apre la seconda fase, successiva alla notifica nel quale si stabilisce che i trattati dell'UE cessano di applicarsi allo Stato che si ritira due anni dopo la notifica, il che implica che il processo di negoziazione sarà limitato a due anni. Si tratta di un arco temporale piuttosto ristretto visto che gli argomenti sono numerosi e complessi.

Questo periodo può essere prorogato solo con decisione unanime di tutti gli Stati membri.

Nei negoziati convergono tutti gli organi dell'unione Europea: la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio Europeo, il quale una volta ascoltate, adotta decisioni che autorizzano l'avvio delle negoziazioni.

Il ruolo della Commissione europea nella procedura di recesso non è del tutto chiaro nei trattati. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione europea raccomanderebbe al

²⁷ composto da tutti i capi di governo di ciascuno Stato membro ed è responsabile della definizione dell'orientamento politico generale dell'UE.

²⁸ *Ibidem* 22

Consiglio di avviare i negoziati con lo stato che intende recedere. Come regola generale, la Commissione negozia accordi con paesi terzi a nome dell'UE, ma l'articolo sopracitato, lascia al Consiglio la possibilità di nominare un diverso negoziatore dell'Unione.

Prima di concludere l'accordo, il Consiglio deve ottenere il consenso del Parlamento europeo (Articolo 50, paragrafo 2, TUE).

4. «Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio Europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato Membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio Europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Ue»²⁹

A questo punto, si giunge alla terza fase dove il Consiglio conclude l'accordo a "maggioranza qualificata forte", senza la partecipazione dello Stato interessato.

La maggioranza qualificata è definita in questo modo se votano a favore almeno il 72% dei membri del Consiglio, che comprendono il 65% della popolazione degli Stati membri (senza lo Stato recedente) (articolo 238, paragrafo 3, lettera b) TFUE).

Va notato che mentre ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il membro dell'Unione europea o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che si ritira non partecipa alle discussioni delle due istituzioni o nelle decisioni riguardanti il ritiro, non esiste una disposizione simile per i membri del Parlamento europeo, eletti nello Stato membro che si ritira. Ciò ha portato alcuni a concludere che i trattati non impediscono pertanto ai deputati eletti nello Stato membro in questione di partecipare ai dibattiti in Parlamento e nelle sue commissioni, né di votare la mozione del Parlamento di approvare

²⁹ *Ibidem* 22

l'accordo di recesso, dato il ruolo dei deputati al Parlamento europeo in quanto rappresentanti dei cittadini dell'Unione nel loro insieme e non solo di quelli dello Stato membro in cui sono stati eletti.

5. «Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49»³⁰

Quest'ultimo comma evidenzia come non si escluda la possibilità a un ex stato membro di richiedere una nuova adesione, secondo procedure evidenziate nell'art 49, sottolineando di fatti come in realtà da un lato prevalgano i valori dell'integrazione, dell'unione come una comunità in grado di "riaccogliere" lo stato che ha invocato la recessione qualora ci fossero ripensamenti, ma dall'altro invece si potrebbe andare controcorrente a ciò che è enunciato nell'art. 50.

2.2.1 Il ruolo degli Stati membri e della Corte di Giustizia

Non rilevante è il ruolo che ricoprono gli altri membri nel recesso poichè, a differenza dell'adesione di nuovi all'UE, non richiede la loro ratifica - L'articolo 50, paragrafo 1, TUE menziona (in modo dichiarativo) solo la decisione dello Stato che si ritira, in conformità con i suoi requisiti costituzionali. Tuttavia, qualsiasi modifica del trattato o accordo internazionale (come un accordo di libero scambio) che potrebbe essere necessaria a seguito dell'accordo di recesso dovrebbe essere ratificato dai restanti Stati membri in conformità dell'articolo 48 TUE. Per lo meno, l'articolo 52 TUE sull'ambito di applicazione territoriale dei trattati, che elenca gli Stati membri, dovrebbe essere modificato e i protocolli relativi allo Stato membro che si ritira dovrebbero essere rivisti o abrogati.

Sebbene i rappresentanti dello Stato che si ritira siano esclusi dalle discussioni e dalle decisioni del Consiglio europeo relative al recesso, non vi sono disposizioni nei trattati che vietino allo Stato

³⁰ *Ibidem* 22

membro che si ritira di prendere parte all'adozione di qualsiasi altro atto dell'UE durante il periodo tra la messa in mora ai sensi dell'articolo 50 e la data del suo effettivo recesso dall'UE.

Per quanto riguarda la Corte di Giustizia, a differenza dei trattati di adesione, l'accordo di recesso non è diritto primario dell'UE, poiché è concluso tra l'UE e lo Stato di recesso e non tra quest'ultimo e il resto degli Stati membri.

L'articolo 263 TFUE sancisce che la decisione di concludere suddetto accordo internazionale, che pertanto è soggetto a controllo giurisdizionale dalla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), può essere essere impugnata dinanzi ad essa mediante un ricorso di annullamento.

Mentre l'art articolo 218, paragrafo 11 del trattato summenzionato promuove la possibilità che si richieda alla CGUE di esprimere un parere sulla compatibilità del progetto di accordo di recesso con il diritto della Comunità, altri invece, sostengono che, poiché l'articolo 50 TUE si riferisce solo all'articolo 218, paragrafo 3, ciò non sarebbe possibile.

2.3 EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) BILL

Fornendo un'analisi dal punto di vista "inglese", è necessario fare un salto al 2018, quando dopo due anni di negoziati, viene approvato lo "European Union Withdrawal Bill", che abroga lo European Communities Act³¹.

Si tratta di un accordo di recesso (WA³²) tra il Regno Unito e l'UE, nonché schema della dichiarazione politica sulle future relazioni dopo la Brexit. Quest'analisi fornisce una prima valutazione sul futuro del commercio Regno Unito-UE, ed è quindi più di un "accordo di divorzio".

Il testo, non rappresenta ciò che è stato descritto come "soft Brexit". Sebbene uno dei punti principali sia l'unione doganale, essa non garantirà un commercio senza attriti poiché saranno introdotte barriere non tariffarie (come controlli sanitari e di regolamentazione dei prodotti).

³¹ Si tratta di una legge del 1972 che regolamentava l'ingresso del Regno Unito nella Comunità economica europea, la CECA e l'EURATOM, e la prevalenza della legislazione comunitaria sulle leggi prese da parte del parlamento inglese

³² Sigla utilizzata per indicare l'accordo di recesso (dall'inglese "Withdrawal Agreement")

Si tratta di un testo giuridico che gestisce l'uscita del Regno Unito dall'UE. Contrariamente alla dichiarazione politica sul quadro per le future relazioni Regno Unito-UE, l'accordo di recesso è giuridicamente vincolante. Per la maggior parte, copre questioni relative alla separazione del Regno Unito e dell'UE, piuttosto che alle future relazioni, ma in una serie di settori che hanno importanti implicazioni sul modo in cui l'UE e il Regno Unito commerceranno e coopereranno insieme in futuro. L'accordo si compone di due documenti: il primo rappresentato dall'accordo di recesso che affronta i tre settori prioritari delineati inizialmente dall'UE all'inizio dei negoziati: evitare un confine rigido tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, proteggere i diritti dei cittadini del Regno Unito e dell'UE e concordare la somma finanziaria dovuta dal Regno Unito all'uscita e una dichiarazione politica sulle future relazioni tra le due parti coinvolte.³³

Inoltre include un protocollo specifico su Gibilterra che disciplina la cooperazione tra Spagna e Regno Unito nei confronti dello stretto meridionale della penisola iberica.

Accordo che copre anche il periodo di transizione di 21 mesi, nonché alcuni altri elementi di recesso.

2.3.1 Disposizioni contenute nell'accordo di recesso

1. BACKSTOP IRLANDESE

Il primo punto da analizzare si rinviene nel cosiddetto "backstop irlandese", che non rappresenta altro che l'area più controversa dell'accordo di recesso. Si tratta di una "rete di protezione" tra Irlanda ed Irlanda del Nord con l'obiettivo di evitare un confine rigido sull'isola. Mentre il Regno Unito e l'UE prevedono che le future relazioni potrebbero risolvere in modo indipendente la questione del confine irlandese, il backstop è progettato per essere utilizzato "a meno che e fino a quando" non sia possibile trovare una soluzione alternativa che garantisca un confine morbido. Esso, contiene anche un meccanismo di revisione che prevede il termine di applicazione del backstop nel caso in cui entrambe le parti concordino congiuntamente che non è più necessario (WA Art 20).

³³ *In riferimento a Ue e Regno Unito*

Questa “barriera di sicurezza” comprende due componenti fondamentali: un'unione doganale tra Regno Unito e l'UE e un accordo che permette all'Irlanda del Nord di rimanere nell'area dell'UE.

L'unione doganale, incorporata nel backstop, impedisce tutte le tariffe o limiti quantitativi tra il Regno Unito e l'UE, che coprono sia i prodotti industriali che quelli agricoli (ma esclusi i prodotti vinicoli e dell'acquacoltura) (WA Art 6).

Tuttavia, è importante riconoscere che l'accordo riguarda un'unione doganale "essenziale"; un tale accordo non è progettato per coprire la totalità delle future relazioni economiche tra il Regno Unito e l'UE, poiché non rientrano sotto questo ambito una serie di settori, tra cui il commercio di servizi, la mobilità del lavoro, gli appalti pubblici e altre aree di cooperazione economica. Inoltre, un'unione doganale da sola non prevede "scambi senza attriti" tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Sebbene rimuova le tariffe e le restrizioni quantitative, non affronta una serie di altri problemi, compresi i controlli di sicurezza, in particolar modo quelli alla frontiera (es. controlli sanitari), finanziari (es. controlli IVA) e di sorveglianza del mercato (es. controlli di regolamentazione dei prodotti).

Ciò è particolarmente importante in settori fortemente regolamentati come gli autoveicoli, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici, dove emergerebbero barriere significative in uno scenario di unione doganale "scarno".

L'unione doganale, tuttavia, limiterà le scelte di politica commerciale del Regno Unito, poiché richiederà l'allineamento con le parti pertinenti della politica commerciale dell'UE - in particolare, le tariffe applicate alle importazioni da paesi terzi e le norme di origine (WA Art 3). Ciò non impedisce una politica commerciale indipendente, ma limita fortemente la sua definizione delle politiche in questo campo.

L'unione delineata nel backstop irlandese ha lo scopo di garantire che nessuna delle parti ottenga un vantaggio competitivo sleale rispetto all'altra. Si applica a un numero limitato di settori politici "orizzontali", compresi gli aiuti di Stato, la tassazione, la tutela ambientale e i diritti sociali e del lavoro.

La parità di condizioni richiede che il Regno Unito mantenga le attuali norme UE sugli aiuti di Stato e di istituire o mantenere un "autorità indipendente" per la supervisione delle norme sugli aiuti di Stato. Questo ruolo, che sostituisce di fatto l'attuale ruolo della Commissione europea nei confronti degli aiuti di Stato, sarà presumibilmente affidato all'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati. Si tratta di un'autorità indipendente che dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione europea e dovrà consultare la Commissione prima di qualsiasi decisione.

Il backstop richiede che entrambe le parti sottoscrivano clausole di non regressione sugli standard ambientali e di lavoro.

Queste clausole sono progettate per impedire a entrambe le parti di abbassare le protezioni al di sotto dei livelli attuali. Sebbene queste clausole siano notevolmente più forti di quanto sia tipico negli accordi di libero scambio, non richiedono che il Regno Unito segua l'UE in toto consentendo un certo grado di divergenza, e neppure di aggiornare la legislazione ambientale o del lavoro in linea con gli sviluppi dell'UE. Se l'UE dovesse innalzare i suoi standard, non ci sarebbe alcun obbligo per il Regno Unito di seguire l'esempio, il che significa che i diritti dei lavoratori potrebbero divergere nel tempo. Infine, gli assetti di governance sono molto più deboli dello status quo: le clausole di non regressione sono applicate principalmente a livello nazionale. I procedimenti arbitrali formali possono essere applicati rispetto all'esecuzione, ma si tratta di procedure da stato a stato che tendono ad essere inefficaci nel proteggere pienamente i diritti. Una clausola di non regressione di questo tipo non è quindi sufficiente per mantenere integralmente le protezioni attuali.

Oltre all'unione doganale a livello di Regno Unito e agli impegni di parità sul campo, ci sono anche disposizioni specifiche del backstop che si applicano solo all'Irlanda del Nord. Essa continuerebbe ad essere soggetta alla legislazione in materia di ambiente, agricoltura, energia. Fondamentalmente, le aree relative al diritto dell'UE sarebbero controllate dalla Commissione europea e soggette alla Corte di giustizia europea.

Nonostante l'unione doganale a livello del Regno Unito, il backstop mantiene quindi uno status speciale per l'Irlanda del Nord e mentre il rapporto tra Gran Bretagna e UE si basa su un territorio

doganale comune, le relazioni tra l'Irlanda del Nord e l'UE sono strettamente legate al mercato unico. Al fine di affrontare le preoccupazioni sul confine lungo il Mare d'Irlanda, l'accordo di recesso evidenzia gli sforzi per ridurre al minimo gli ostacoli al commercio tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna e chiarisce che il sostegno non dovrebbe impedire l'accesso illimitato al mercato per le merci che si spostano dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna (WA Art 7). Ma questo non cambia la realtà fondamentale secondo cui l'Irlanda del Nord sarà soggetta a disposizioni diverse per il resto del Regno Unito dopo la Brexit, qualora il sostegno entrasse in vigore.

2. DIRITTI DEI CITTADINI

L'accordo di recesso garantisce i diritti dei cittadini dell'UE che attualmente vivono nel Regno Unito e i diritti dei cittadini britannici che attualmente vivono nell'UE. Garantisce il diritto di soggiorno, il diritto alla parità di trattamento, il diritto al lavoro e i diritti di sicurezza sociale, tra gli altri. Inoltre protegge i diritti dei familiari dei cittadini dell'UE. L'accordo delinea le linee guida per il processo di rilascio della documentazione di soggiorno per dimostrare il possesso di diritti, anche al fine di garantire che non sia troppo oneroso per i cittadini (Art 18). Sebbene l'accordo fornisca continuità a una serie di diritti, ci sono alcune limitazioni - ad esempio, l'accordo non garantisce i diritti di movimento successivo (il diritto di spostarsi liberamente in altri Stati membri dell'UE) per i cittadini britannici che attualmente vivono nell'UE;

Ambito di applicazione personale: chi coperto

- **I cittadini UE che risiedono nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati membri dell'UE-27 alla fine del periodo di transizione.**
- **I familiari** cui l'UE conferisce diritti, ai quali è garantito il ricongiungimento futuro se non vivono nello stesso Stato che ospita il cittadino dell'Unione o il cittadino del Regno Unito.
- **I minori** sono tutelati ovunque siano nati, prima o dopo il recesso del Regno Unito.
- **I lavoratori frontalieri** subordinati e autonomi sono tutelati nei paesi in cui lavorano

Fonte: governo.it "BREXIT Accordo di Recesso del Regno Unito dall'UE"

3. *REGOLAMENTO FINANZIARIO*

Il regolamento finanziario regola i conti del Regno Unito prima che si ritiri dall'UE. Prevede un meccanismo per calcolare l'importo che il Regno Unito deve all'UE, sulla base dei suoi impegni ancora da liquidare e della sua quota di passività e attività. Garantisce inoltre che il Regno Unito continuerà a contribuire e partecipare al bilancio dell'UE durante il periodo di transizione.

L'accordo include anche una serie di ulteriori disposizioni sulla separazione, in parte per fornire continuità a una serie di attività in corso tra il Regno Unito e l'UE, comprese le procedure doganali in corso, l'IVA e le questioni relative alle accise, la cooperazione giudiziaria e di polizia in corso, le procedure di appalto pubblico in corso e i procedimenti giudiziari in corso.

L'accordo di recesso garantisce inoltre, che il Regno Unito continuerà a seguire il diritto dell'UE per il periodo di transizione limitato nel tempo dopo la Brexit (articolo 127) e ad essere trattato come uno Stato membro, con l'eccezione che non parteciperà più al processo decisionale all'interno delle istituzioni dell'UE. Il periodo di transizione scadrà il 31 dicembre 2020, ma prevede la possibilità di proroga fino a una data non specificata (Art 132);

4. *GOVERNANCE*

Ci sono due aspetti chiave della governance dell'accordo di recesso: supervisione e risoluzione delle controversie.

In primo luogo, l'accordo fissa un assetto costituito da un comitato misto Regno Unito-UE che sarà responsabile della supervisione dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo di recesso (articolo 164 del WA). Il comitato opererà sulla base del mutuo consenso. Lavorerà a fianco di una serie di commissioni specializzate, tra cui una commissione per i diritti dei cittadini, una commissione per la risoluzione finanziaria e una commissione per il sostegno dell'Irlanda del Nord (Art 165).

Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei diritti dei cittadini dell'UE, il Regno Unito è tenuto a istituire un'autorità di monitoraggio indipendente per supervisionare l'accordo (WA 159).

L'autorità di controllo indipendente è progettata per avere poteri equivalenti alla Commissione europea per quanto riguarda i diritti dei cittadini, essendo in grado di condurre indagini su presunte violazioni dell'accordo, ricevere reclami da cittadini dell'UE e dai loro familiari e, se necessario, adire i tribunali nazionali.

In secondo luogo, l'accordo di recesso delinea un meccanismo per la risoluzione delle controversie: entrambe le parti dovrebbero cercare di risolverle attraverso consultazioni, se questo si rivela inefficace, dopo tre mesi ciascuna delle parti può richiedere la formazione di un collegio arbitrale.

Il giudizio del collegio arbitrale è vincolante; se una delle parti non si conforma, ciò può innescare sanzioni, come il pagamento di somme forfettarie o penali o, nei casi più gravi di inadempienza, la sospensione degli obblighi (Art 178). Se la questione riguarda l'interpretazione di un'area del diritto dell'UE, il collegio arbitrale ha l'obbligo di sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Art 174). L'accordo di recesso e la dichiarazione politica di massima suggeriscono un leggero indebolimento della posizione del Regno Unito in una serie di settori, ma la Britannia³⁴ e l'UE sono ancora diretti verso una relazione economica molto più lontana dello status quo.

5. *PROTOCOLLO SU GIBILTERRA*

Prevede una cooperazione tra Spagna e Regno Unito sull'attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito dell'accordo di recesso nel territorio di Gibilterra³⁵, riguarda altresì la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti in una serie di settori politici. L'articolo 182 dell'accordo di recesso sottolinea che il protocollo su Gibilterra "forma parte integrante del presente accordo". Pertanto, sia l'accordo che il protocollo sono giuridicamente vincolanti.

Esso impegna le parti a collaborare in quattro aree specifiche: diritti dei cittadini, tabacco, ambiente e cooperazione di polizia e doganale, e le impegna a concludere un trattato sulla tassazione e la

³⁴ Utilizzato come sinonimo di Regno Unito

³⁵ Si tratta di un territorio britannico collocato nell'estremità meridionale della penisola iberica

protezione di interessi. Al fine di attuare gli impegni, il Protocollo stesso istituisce un quadro istituzionale ad hoc, principalmente attraverso comitati di coordinamento.

In primo luogo, è necessario sottolineare che l'accordo di recesso ha una durata limitata. Dura fino alla fine del periodo di transizione, cioè fino al 31 dicembre 2020, con una possibile proroga. Quindi, dopo secoli di disaccordo, due anni non sono un periodo molto lungo per normalizzare il rapporto tra Spagna e Gibilterra e rendere operativo un quadro istituzionale di tale rilevanza, visti i precedenti tentativi falliti di raggiungere un accordo di cooperazione politica. Il più recente è stato l'accordo di Cordoba del 2006, terminato nel 2011 senza risultati significativi. Pertanto, è necessario un accordo di più lunga durata al fine di creare fiducia tra i diversi attori per farli agire insieme nella creazione di un sistema di cooperazione reciprocamente vantaggioso. In secondo luogo, il protocollo è scritto in termini legali classici e si riferisce solo alle parti in causa, Spagna e Regno Unito, invece che agli attori, un termine più inclusivo e più ampio, che includerebbe anche Gibilterra. Nel diritto internazionale classico, solo i soggetti del diritto internazionale possono essere parti di un accordo internazionale, quindi solo loro possono acquisire diritti internazionali e assumere obblighi internazionali. Indubbiamente, sarebbe stato più conveniente per gli interessi di Gibilterra se il testo avesse incluso una disposizione che menzionasse espressamente la necessità di consultare Gibilterra in caso di adozione di un accordo tra le parti. In terzo luogo, ad eccezione del futuro obbligo di concludere un accordo fiscale, gli obblighi stabiliti nel protocollo non sono obblighi di risultato. In generale, tutti gli impegni stabiliti nel Protocollo sono imprecisi, quindi bisognerà aspettare per vedere come si sviluppa la cooperazione e quali risultati vengono raggiunti dalle parti. La Spagna aveva chiesto l'inclusione di una disposizione specifica nell'accordo di recesso o nella dichiarazione che consentirebbe ad essa di avere l'ultima parola riguardo a qualsiasi accordo futuro che riguardasse Gibilterra.

Nonostante le affermazioni secondo cui il Regno Unito rischia di diventare soggetto alle regole dell'UE senza alcuna voce in capitolo, gran parte dell'accordo mantiene l'autonomia normativa, a

scapito di un accesso al mercato senza attriti. Eppure lo stesso non si può dire della politica commerciale, dove il Regno Unito rimarrà in un unico territorio doganale per la transizione.

Ci saranno quindi nuovi costi imposti alle imprese e probabili interruzioni delle catene di approvvigionamento transfrontaliere.

L'unico settore in cui il sostegno punta verso una stretta integrazione è quello dell'Irlanda del Nord, che rimarrà in effetti parte del mercato unico delle merci dell'UE; ma questo avviene a costo della divergenza normativa all'interno del Regno Unito e di un confine lungo il Mare d'Irlanda.

L'accordo di recesso e la dichiarazione politica costituiscono un accordo di ampio respiro, ma non dovrebbero essere interpretati come un perno per una Brexit morbida. La traiettoria del Regno Unito è ancora diretta verso una rottura economica con l'UE, che potrebbe rivelarsi costosa in termini di investimenti, posti di lavoro e tenore di vita.

CAPITOLO III: IL LUNGO ADDIO: LA TIMELINE DEL DISTACCO

3.1 IL NUOVO ACCORDO DI RECESSO: 17 ottobre 2019

Secondo quanto descritto nell'articolo 50 del TUE, il lungo e tortuoso processo inglese doveva terminare entro due anni dalla notifica di recesso del 29 marzo 2017.

Lo stesso articolo prevede che: «*I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica*»³⁶ ma ciò che non specifica, è il fatto di non preveder alcun limite alla durata della proroga, per tale ragione il 28 ottobre 2019 è stata approvata la decisione con la quale si è posticipato il periodo di tempo entro il quale doveva avvenire la ratifica dell'accordo di recesso dal 31 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020.

Il medesimo giorno il Consiglio europeo con i ventisette capi di stato a Bruxelles hanno approvato i nuovi testi dell'accordo di recesso, contenente variazioni.

Le differenze che intercorrono tra il nuovo accordo raggiunto nel 2019 e il vecchio è innanzitutto l'eliminazione del backstop irlandese che prevedeva una soluzione volta ad evitare un confine sull'Irlanda, sostituita da un protocollo che mira a proteggere l'economia dell'isola e a preservare l'integrità del mercato comune mentre gli altri elementi insiti al suo interno sono rimasti tali ai precedenti.

L'accordo di recesso, ha ricordato Barnier³⁷, “*conferisce certezza giuridica laddove il ritiro del Regno Unito dall'Ue ha creato incertezza: i diritti dei cittadini, la soluzione finanziaria, un periodo di transizione almeno fino alla fine del 2020, ovvero 14 mesi, e di uno o due anni in più se vi è un accordo in questo senso*”.

³⁶ Par. 3 art 50 TUE

³⁷ Capo negoziatore europeo per l'uscita del Regno Unito dall'Ue

Nel luglio del 2019 Theresa May, lascia formalmente l'incarico dopo che il Parlamento ha continuato a rifiutare il suo accordo, dichiarando di "aver fatto il possibile". Al suo posto, Boris Johnson primo ministro che fin dal suo esordio si impegna ad eliminare del tutto il backstop, definendolo "antidemocratico", "incoerente con l'obiettivo finale del Regno Unito" e che inoltre ha rischiato di "indebolire il delicato equilibrio dell'accordo del Venerdì Santo"³⁸.

L'accordo sembrava simile a quello proposto per la prima volta dall'UE nel febbraio 2018 e respinto dal Regno Unito, ma differentemente dal precedente, quello del 2019 include un meccanismo di uscita.

La maggior parte delle modifiche - rispetto all'accordo concordato dall'ex leader dei Conservatori con l'UE nel novembre 2018 - hanno a che fare proprio con il confine irlandese, poiché tutte le parti vogliono evitare il ritorno di un confine definito "duro" tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda dopo la Brexit.

Le nuove parti chiave possono essere sintetizzate principalmente nell'uscita dell'intero Regno Unito dall'unione doganale dell'UE. Questo gli permetterà di concludere accordi commerciali con altri paesi in futuro.

Legalmente ci sarà un confine doganale tra l'Irlanda del Nord (che rimane nel Regno Unito) e la Repubblica d'Irlanda (che rimane nell'UE), nel quale verranno effettuati controlli sul confine tra la Gran Bretagna e l'isola d'Irlanda, e ai "punti di ingresso" nell'Irlanda del Nord.

Le tasse dovranno essere pagate solo sulle merci trasferite dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord se tali prodotti sono considerati "a rischio", un comitato misto composto da rappresentanti del Regno Unito e dell'UE deciderà in un secondo momento quali rientrano in tali.

Inoltre, ci saranno limiti sulla quantità di aiuto che il governo può dare agli agricoltori dell'Irlanda del Nord. La cifra si baserà sull'importo che attualmente ricevono dalla politica agricola comune dell'UE.

³⁸ *Belfast Agreement: accordo internazionale tra il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda che fu firmato il 10 aprile 1998 che sancì la pace e l'uguaglianza tra la comuni cattolico-nazionalista (Regno Unito) e quella unionista-protestante (Repubblica d'Irlanda)*

Con riguardo alla regolamentazione delle merci (ovvero le regole da seguire circa l'etichettatura e i processi di produzione) l'Irlanda del Nord si attiene alle regole dell'UE piuttosto che a quelle del Regno Unito.

Ciò elimina la necessità di controlli sulle merci, compresi i prodotti alimentari e agricoli al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, perché entrambi faranno parte di una "zona di regolamentazione tutta insulare".

Poiché l'Irlanda del Nord si distinguerà dal resto del Regno Unito per quanto riguarda le norme doganali e altre norme dell'UE, l'accordo prevede la presenza di un' Assemblea che potrà votare con maggioranza semplice, una volta superati i quattro anni dal periodo di transizione (tempo entro il quale le parti potranno prepararsi ai cambiamenti mentre si discute del futuro rapporto del Regno Unito con l'UE). Il periodo di transizione dovrebbe durare almeno fino alla fine del 2020.

Se l'Assemblea dell'Irlanda del Nord votasse contro le nuove disposizioni, smetterebbe di applicarle due anni dopo, durante il quale la "commissione mista" formulerà raccomandazioni al Regno Unito e all'UE su cosa fare al riguardo. Se non ci fosse alcun accordo in questa fase, una qualche forma di confine duro potrebbe riemergere in Irlanda, ma è improbabile che ciò possa accadere.

Se l'Assemblea accetta le disposizioni continuative a maggioranza semplice, queste si applicheranno per altri quattro anni. Se l'accordo ha "supporto intercomunitario³⁹", verrà applicato per otto anni.

Il governo del Regno Unito ha affermato che se l'Assemblea dell'Irlanda del Nord non arriverà a prendere una decisione, verranno sanciti accordi alternativi per assicurarsi che si possa votare.

Con riferimento alle ulteriori novità, il nuovo accordo afferma che la legislazione dell'UE sull'imposta sul valore aggiunto (IVA - un'imposta aggiunta quando si effettuano acquisti) si applicherà in Irlanda del Nord, ma solo sui beni, non sui servizi.

³⁹ *più del 50% dei membri unionisti e nazionalisti dell'Assemblea che votano a favore, o almeno il 40% dei membri di ciascuna designazione se in totale almeno il 60% dei membri ha votato a favore*

Questo consentirà anche all'Irlanda del Nord di avere aliquote IVA diverse rispetto al resto del Regno Unito, possibilità che normalmente non sarebbe consentita dal diritto dell'UE⁴⁰.

Significa anche che l'Irlanda del Nord può ottenere le stesse aliquote IVA su alcune merci della Repubblica d'Irlanda, per evitare che ci sia un vantaggio ingiusto su entrambi i lati del confine.

Gran parte dell'accordo originale sulla Brexit della signora May si manterrà come tale (Transizione, diritti dei cittadini, finanziamenti).

3.2 31 gennaio 2020: IL REGNO UNITO LASCIA L'UE

“Auld Lang Syne”, che dall'inglese vuol dire “Valzer delle Candele”, è la canzone cantata dopo il voto degli eurodeputati, il 29 gennaio del 2020, un testo che fa da cornice all'approvazione dell'accordo di recesso, raggiunto dopo anni di trattative.

Solo due giorni dopo il 31 gennaio, segna la fine dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea e l'inizio del periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020.

Termine che tuttavia, potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2022. Tre anni e mezzo dopo, il Regno Unito diventa il primo paese ad uscire dal Mercato Unico.

Durante la transizione, il Regno Unito resta nell'unione doganale dell'UE e nel mercato unico, e ciò significa che, fino al termine della transizione, alcuni aspetti rimarranno gli stessi come:

- Viaggiare da e verso l'UE (comprese le norme sulle patenti di guida e sui passaporti per animali domestici)
- Libertà di movimento (il diritto di vivere e lavorare nell'UE e viceversa)
- Il commercio Regno Unito-UE, che continuerà senza che vengano introdotti costi o controlli aggiuntivi

Nonostante molti siano gli aspetti rimasti invariati, il Regno Unito ha già lasciato le istituzioni politiche dell'UE, tra cui il Parlamento europeo e la Commissione europea, e ciò implica che anche

⁴⁰ Es. se il Regno Unito decidesse di ridurre l'IVA sul carburante per uso domestico a zero, l'Irlanda del Nord dovrebbe comunque mantenerla al 5%, che è il minimo dell'UE

se non avrà più alcun diritto di voto, continuerà a seguire le regole dell'UE durante la transizione (ad esempio, la Corte di giustizia europea avrà l'ultima parola su eventuali controversie legali).

La transizione significa anche che il Regno Unito continuerà a contribuire al bilancio europeo.

L'idea alla base di questo periodo è di far sì che questo in questo lasso di tempo mentre si svolgono i nuovi negoziati Regno Unito-UE, si possano raggiungere accordi positivi che determineranno come si svilupperà nella pratica la relazione futura.

In cima alla lista degli obiettivi ci sarà un accordo di libero scambio tra Regno Unito e Unione europea, essenziale se il Regno Unito voglia ancora continuare a commerciare con l'UE senza tariffe, quote o altre barriere dopo la transizione.

Tuttavia, questo, non eliminerà tutti i controlli tra il Regno Unito e l'UE, quindi le imprese dovranno prepararsi.

Aspetto importante da sottolineare poiché solo nel 2018, il commercio totale del Regno Unito (beni e servizi) è stato valutato a £ 1.3 trilioni, di cui l'UE rappresentava il 49%.

Oltre a negoziare un accordo commerciale Regno Unito-UE, la transizione consentirà anche al Regno Unito di tenere colloqui commerciali formali con altri paesi, come gli Stati Uniti e l'Australia. Se completati e pronti in tempo, questi accordi potrebbero avere effetto anche alla fine della transizione.

Il campo pro-Brexit sostiene da tempo che permettere al Regno Unito di stabilire la propria politica commerciale andrà a vantaggio dell'economia, per contro i Remainers affermano che rimanere all'interno dell'Ue renderebbe più favorevole lo sviluppo dell'economia.

Oltre al commercio, dovranno essere decisi molti altri aspetti, come ad esempio applicazione della legge, condivisione dei dati e sicurezza, standard e sicurezza dell'aviazione, accesso alle acque di pesca, forniture di energia elettrica e gas, licenza e regolamentazione dei medicinali.

Il Regno Unito dovrà anche progettare e implementare molti nuovi sistemi, come il modo in cui gestirà l'immigrazione una volta che la libertà di movimento sarà terminata.

Al termine della fase di transizione, l'UE vuole raggiungere un accordo globale che copra tutti gli aspetti delle future relazioni, mentre il Regno Unito sostiene che sarebbe più opportuna una serie di accordi separati, compreso un accordo di base di libero scambio.

Se ulteriori aspetti delle future relazioni non verranno perfezionati in tempo, anche con gli stessi si procederebbe a condizioni senza accordo.

3.4 POSSIBILI SCENARI

Con la scadenza del periodo di transizione, i colloqui sulla Brexit si sono intensificati, tre sono gli scenari concisi per i prossimi mesi, alcuni sono più probabili di altri, ma ad oggi tutto è possibile.

Il termine di fine giugno per concordare una proroga del periodo di transizione per la Brexit oltre il 31 dicembre 2020 è scaduto. Con ogni probabilità, i negoziati UE-Regno Unito dovranno concludersi alla fine di quest'anno, indipendentemente dal fatto che un accordo sia stato raggiunto o meno.

Di recente, l'atmosfera musicale è migliorata. Accanto alle aspettative (gonfiate) del Regno Unito, c'è la sensazione che la posizione del negoziatore dell'UE Michel Barnier si stia muovendo, generando così nuove speranze per un accordo. Resta da vedere quanto siano fondate queste speranze, soprattutto perché ci sono ancora poche indicazioni per il movimento da parte del Regno Unito. Finora, i progressi rimangono estremamente limitati.

Con meno di due mesi rimasti per ratificare un accordo, si discute come i diversi scenari potrebbero svolgersi, così come le loro probabilità.

Questi dovrebbero essere considerati come "stime approssimative" piuttosto che previsioni definitive poiché dipendono fortemente dagli sviluppi politici, in particolare nel Regno Unito.

Le conseguenze della Brexit saranno presto note. La fase di transizione durante la quale il Regno Unito (UK) ha continuato a essere trattato come membro dell'Unione europea (UE) terminerà il 31 dicembre 2020. Non è ancora del tutto chiaro come saranno le relazioni commerciali dopo quella data; tuttavia, è certo che il Regno Unito diventerà un paese terzo agli occhi dell'UE.

Un confine duro tra il Regno Unito e l'UE sarà quindi un dato di fatto dal 1 ° gennaio 2021. Ci saranno costi aggiuntivi significativi dovuti alle formalità doganali e, di conseguenza, tempo extra per trasportare le merci. I possibili scenari possono sintetizzarsi in:

Scenario 1: ACCORDO COMMERCIALE

Sebbene i negoziati su un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito siano estremamente difficili, c'è ancora la possibilità che il Regno Unito e l'UE possano raggiungere un accordo commerciale dell'ultimo minuto. Notiamo tuttavia che ciò sembra improbabile, viste le differenze di opinione fondamentali nel campo della pesca, la creazione di condizioni di parità (tra le altre norme ambientali, condizioni di lavoro e norme sugli aiuti di Stato comparabili) e la gestione delle controversie tra il Regno Unito e l'UE. Inoltre, il disegno di legge sul mercato interno recentemente lanciato dal governo del Regno Unito mina l'accordo di recesso in alcune aree e si è aggiunto alla crescente sfiducia per il Regno Unito a Bruxelles.

Poiché tutti gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito dovranno ratificare qualsiasi accordo commerciale, sarà necessario un accordo entro la fine di ottobre, al più tardi all'inizio di novembre, affinché un accordo commerciale sia possibile. È probabile che un accordo commerciale assicuri che non ci saranno dazi doganali o quote sul flusso di merci tra l'UE e il Regno Unito. Tuttavia, un accordo commerciale significherà comunque che il Regno Unito diventerà un paese terzo per l'UE, il che comporterà altri tipi di formalità doganali. Pertanto, anche con l'esito più favorevole, le imprese dovranno prepararsi a cambiamenti significativi rispetto alla situazione attuale.

Scenario 2: NESSUN ACCORDO COMMERCIALE

Un secondo scenario suggerisce che entrambe le parti concordino sul fatto che in questo omento storico un accordo commerciale non risulterebbe efficiente. Dopo tutto, ci sono differenze di opinione fondamentali e il Regno Unito non vuole impegnarsi a rispettare determinati criteri minimi che

porrebbero limiti ai futuri accordi commerciali che il Regno Unito potrebbe voler concludere con altri paesi. Se non si riuscisse a concludere un accordo di libero scambio tra l'UE e il Regno Unito, ciò significherebbe che dal 1 ° gennaio 2021, oltre a tutte le formalità doganali, verranno applicati anche dazi doganali e contingenti. Ciò ostacolerà ulteriormente il commercio tra l'UE e il Regno Unito.

L'UE ha già indicato che il 1 ° gennaio 2021 è una data difficile; non ci sarà una nuova legge transitoria per alleviare gli effetti di una potenziale situazione di "assenza di accordo commerciale".

Si spera che, in questo scenario, entrambe le parti siano in grado di attuare correttamente l'accordo di recesso.

Scenario 3: HARD NO DEAL

Un terzo scenario si presenta come un *"hard no deal"* in cui il Regno Unito e l'UE non riescano a concludere nulla e le relazioni tra i due diventino ancora più difficili. Situazione già in parte vista a causa dell'annullamento da parte della legge britannica dell'accordo di recesso e le procedure legali avviate dall'UE contro il Regno Unito. Un hard no deal sarebbe il peggior scenario possibile in cui una buona cooperazione in molti settori diventerebbe molto più difficile, anche in settori che sono stati ampiamente regolamentati nell'accordo di recesso, come, ad esempio, la circolazione delle merci soprattutto per la questione irlandese.

L'UE ha già indicato che il 1 ° gennaio 2021 è una data difficile; non ci sarà una nuova legge transitoria per alleviare gli effetti di una potenziale situazione di "assenza di accordo commerciale".

Nonostante tutte le incertezze, è certo che il Regno Unito diventerà un paese terzo dell'UE dopo il 31 dicembre 2020 e che, tra le altre cose, verranno applicate le formalità doganali.

CONCLUSIONE

Misurare i possibili effetti che possano generarsi una volta terminato il 2020 è da ritenersi un'impresa quasi impossibile, poiché il caso Brexit rappresenta un processo lungo, il quale non essendo ancora concluso, appare senza una via d'uscita favorevole.

Quest'analisi ha mostrato come sia macchinoso il sistema di regolamentazione che gira attorno all'art. 50 del TUE, e come in realtà le varie posizioni politiche, fin dall'entrata del Regno Unito all'interno del Mercato Unico, abbiano cambiato le carte in tavola.

Solo un anno fa, la vittoria dei Tory con Boris Johnson, primo ministro, fin dagli esordi ha sottolineato come il motto "Get Brexit Done", sia divenuta priorità.

Difatti, i 47 anni di rapporti tra Ue e Regno Unito, sono stati caratterizzati da un'adesione parsa fin dai suoi inizi come dettata da interessi di carattere economico-commerciale, cosicché mentre al termine dei conflitti mondiali si cercava di porre le basi della CECA, il Regno Unito pensava al rafforzamento dei rapporti transatlantici. Euroscetticismo, che non si esaurì neanche con la Thatcher. La Brexit è il simbolo di uno Stato che non si è mai veramente sentita parte di un progetto comune.

Nel complesso, sulla base degli scenari di cui sopra, esiste solo una possibilità su 3 per un accordo basato sulle concessioni del Regno Unito. Nel frattempo, la probabilità che la rischiosità di Johnson porti a un no-deal per impostazione predefinita è attualmente di circa 2 su 3.

Un accordo, anche sottile, eliminerebbe (molto probabilmente) tutte le tariffe e le quote e, cosa ancora più importante, costituirebbe anche la base per un'ulteriore cooperazione politica. Nessun accordo, d'altra parte, non solo provocherebbe il maggior danno economico causando maggiore incertezza sull'attuazione dell'accordo di recesso e sfiducia. Sarebbe il peggior risultato possibile per entrambe le parti, eppure sembra il più probabile.

Il momento della verità arriverà il prossimo dicembre, quando l'attenzione politica si volterà ancora una volta sulla Brexit e Johnson dovrà rivelare la sua mano. Riuscirà a invertire la rotta?

BIBLIOGRAFIA

ADAM R., TIZZANO A.: *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Quarta Edizione, G.Giappichelli Editore

CONTALDI G.: “*Diritto Europeo dell'economia*”, G. Giappichelli Editore, Marzo 2019, pp. 263-266

EDINGTON T.: “*Brexit: What is the transition period?*” BBC News Analysis 1/07/2020

MAISANO L.: “*Il referendum di Cameron: Dentro o fuori dall'Ue entro il 2017*” in Corriere della Sera

MARONGIU BUONAIUTI F. e CAFFARELLI VERGARA F.: “*La Brexit e la questione del confine irlandese*” federalismi.it 10/12/2019 pp. 2-13

MENON A. VILLA M. VILLAFRANCA A. “*Regno Unito: dentro o fuori l'Europa?* Osservatorio di Politica Internazionale, luglio 2013, pp 4-9

NADOTTI C.: “*La scelta giovane del Remain, gli inglesi sotto i 24 anni vogliono l'Europa*” in Repubblica.it 24/06/2016

O'CARROLL L. THE GUARDIAN: “*Boris Johnson's Brexit alternative to the Irish backstop: what's new?*” 2/10/2019

OLIVER T.: “*British people now define themselves as 'Leavers' or 'Remainers' – so what happens after Brexit?*” TheConversation.com, 31/01/2020

KENDRICK M. SANGIUOLO G. “*Alea Iacta Est. Bye bye Brexit Bill, welcome European Union (Withdrawal) Act 2018*” federalism.it 4/07/2018

PALUMBO V.: “*Il “no” di De Gaulle all'ingresso della Gran Bretagna nella Cee*”, in Corriere della sera, 27 novembre 2017,

ROMANO N.C.: “*Brexit: tutto quello che c'è da sapere*” economiafinanzaonline.it, 27/09/2019

SAVASTANO F. “*Brexit: un’analisi del voto*”, *Federalismi.it*, 29/06/2016, pp. 2-4

SAVASTANO F.: “*Prime osservazioni sul diritto di recedere dall’Unione Europea*”, *federalismi.it*, 25/11/2015 pp. 13-17

SITOGRAFIA

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon>

<https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldecom/4/4.pdf>

<http://www.governo.it/it/articolo/brexit-il-31-gennaio-il-regno-unito-esce-dall-ue-si-riunisce-palazzo-chigi-la-task-force>

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en

<https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-trattato-di-lisbona>

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_it

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/benefits-euro_it